

COMUNE DI BERNALDA

Provincia di Matera

REGOLAMENTO E CAPITOLATO

PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A

SCOPO VOTIVO NEL CIMITERO COMUNALE

Art. 1

Il Comune di BERNALDA istituisce, con diritto di privativa, il servizio della illuminazione elettrica votiva sulle tombe, nelle cappelle, sui loculi, ossari, colombari, lapidi, ecc. esistenti nel recinto del Cimitero Comunale di questo Capoluogo.

Art. 2

Le domande di abbonamento per l'illuminazione votiva eterna ed occasionale devono essere presentate alla ditta concessionaria su apposito modulo a stampa fornito dalla stessa. La ditta si riserva di darvi corso in relazione alla possibilità di eseguire l'allacciamento.

Art. 3

L'abbonamento decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stato effettuato l'allacciamento e durerà ininterrottamente fino alla disdetta, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con preavviso di giorni trenta.

Il canone di utenza dovrà essere anticipatamente pagato per ogni trimestre, entro il giorno 10 dei mesi di gennaio - aprile - luglio ed ottobre, su presentazione di apposita bolletta da parte dell'esattore incaricato dalla ditta concessionaria.

Sarà tollerato un periodo di mora non superiore a giorni 30 (trenta). Qualora l'utente non paghi entro detto periodo di tolleranza, esso sarà tenuto al pagamento di una indennità di mora pari a £. 1.000.

Se il pagamento è protratto oltre i 30 giorni, la ditta concessionaria avrà facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica e di incamerare il deposito cauzionale che ogni utente dovrà versare all'atto del contratto, in un importo pari a tre mensilità di utenza.

Tale deposito cauzionale sarà restituito all'utente, al momento della cessazione del contratto.

Art. 4

L'eventuale ripristino di corrente, tolta per scadenza di contratto, per danni causati dall'abbonato o per morosità, sarà effettuato previo pagamento delle spese di riallacciamento, di rimborso danni e saldo delle rate di abbonamento dovute e non pagate.

Art. 5

E' vietato agli utenti di asportare o cambiare le lampadine, di modificare o manomettere l'impianto, di eseguire attacchi abusivi, di sedere o subaffittare la corrente e, comunque, di portare modificazioni alle impianto esistente.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva ogni altra azione civile o penale e riservata la facoltà di interruzione del servizio.

Art. 6

Gli impianti saranno eseguiti esclusivamente dall'impresa concessionaria che vi provvederà con personale proprio.

L'impianto concerne la presa di corrente, la fornitura ed esecuzione della conduttura di derivazione in cavetto sotto piombo, con le relative scatole di presa, degli speciali portalampade e lampadine.

Resta esclusa ogni e qualsiasi opera artistica e decorativa che, se preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, sarà a completo carico dell'utente.

Art. 7

La ditta concessionaria dovrà tenere perfettamente aggiornata una pianta della rete di distribuzione, che dovrà essere consegnata al Comune a fine esercizio, per la sua esatta identificazione.

Art. 8

Quale corrispettivo della fornitura dell'energia elettrica dell'allacciamento alla linea elettrica, per la fornitura della lampadina, del portalampade e di quant'altro occorrente per la regolare esecuzione del servizio, nonché per la loro manutenzione e ricambio lampade, la ditta concessionaria avrà diritto a percepire da ogni utente:

- a) - il canone mensile di £. 2.500 per ogni lampada votiva eterna, da 3 Watt, accesa ininterrottamente;
- b) - £. 5.000 una tantum per ogni richiesta di lampada votiva eterna.

A detti prezzi vanno aggiunti il bollo e l'I.V.A..

Per la lampada votiva occasionale, il servizio (eccetto quello per la commemorazione dei defunti, le cui prenotazioni si accettano fino a alla sera del 30. ottobre) avrà la stessa modalità di quella per la lampada votiva eterna, ma limitato alle 24 ore consecutiva della giornata stabilita dall'utente. Tale servizio dovrà essere pagato anticipatamente e le relative prenotazioni si accettano anche se la richiesta è fatta per una sola lampada.

Per ogni lampada votiva occasionale e giorno di accensione, l'utente corrisponderà alla ditta concessionaria il canone di L. 1.000.

La ditta concessionaria si impegna alla sostituzione gratuita delle lampadine ed alla manutenzione di tutto l'impianto di allacciamento, salvo che il deterioramento sia imputabile all'utente.

Gli allacciamenti restano di proprietà della ditta concessionaria ed allo scadere del contratto di appalto passeranno in proprietà del Comune.

Art. 9

Nelle somme pagate in base al precedente art. 8 sono compresi gli ordinari lavori di sterco, di apertura e di chiusura di eventuali tracce murarie e di adattamento delle condutture elettriche, nonché le spese eventualmente necessarie per la foratura dei monumenti.

Art. 10

La ditta concessionaria si obbliga ad astenersi da ogni noiosa insistenza verso i privati per ottenere abbonamenti di servizio.

Art. 11

Eventuali ricorsi degli utenti contro lo svolgimento del servizio dovranno essere diretti, in bollo competente, alla Giunta Municipale la quale deciderà in via amministrativa, sentita la ditta concessionaria.

Art. 12

Il servizio dell'illuminazione elettrica votiva sulle tombe, nelle cappelle, loculi - ossari, colombari, lapidi, ecc. esistenti nel Cimitero comunale viene dato in appalto, mediante licitazione privata, alla ditta che avrà offerto il migliore aumento sui seguenti corrispettivi:

- a) - f. 750 per ogni lampada votiva eterna e mese di accensione;
- b) - f. 250 per ogni lampada votiva occasionale e giorno di accensione;
- c) - f. 1.250 per ogni richiesta di lampada votiva eterna.

In sede di licitazione, la ditta concorrente - oltre all'offerta, deve presentare il tipo di lampada votiva eterna od occasionale che intende installare, significando che la qualità della stessa costituirà elemento di giudizio per l'affidamento del servizio.

Art. 13

La ditta appaltatrice dovrà effettuare, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, alla Tesoreria Comunale, il versamento dello importo spettante al Comune, unitamente ad una dettagliata elencazione delle lampade votive eterne ed occasionali installate, nonché degli allacciamenti eseguiti, assoggettandosi - peraltro - a tutte le verifiche che il Comune stesso intenderà fare sugli atti contabili e sugli impianti.

La ditta assuntrice del servizio è tenuta ad usare, per la riscossione dei canoni di utenza e spese di allacciamento, appositi bollettari a ricalco numerati progressivamente e vidimati dal Sindaco o suo delegato.

Art. 14

La ditta appaltatrice dovrà, a sua cura e spese, eseguire l'intera rete elettrica nel Cimitero nella massima estensione possibile, tale da consentire e garantire il maggior numero di utenze. Detta rete dovrà essere della portata sufficiente per l'alimentazione di tutte le possibili e presumibili utenze e dovrà recare tutte le garanzie di efficienza e di sicurezza prescritte e suggerite dalla tecnica e dovrà comunque essere impiantata a regola d'arte in maniera che essa non rechi intralci alla costruzione ed ai lavori, in genere, per restauri, manutenzione, rinnovi ed ampliamenti, nonché alle operazioni igieniche e mortuarie. Lo stesso impianto dovrà, inoltre, essere adattato in maniera confacente alla natura sacra del luogo, dovrà essere condotto in cavi sotterranei ampiamente isolati e dovrà essere munito di trasformatori che riducano l'energia elettrica a 24 Volts, per rendere innocua la corrente stessa.

Art. 15

Resta a carico della ditta appaltatrice ogni e qualunque incombenza od onere afferente la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente fornitore, per quanto compete la occorrenza di redistribuzione alle utenze votive nel Cimitero.

Art. 16

Spetta alla ditta appaltatrice provvedere a tutto quanto occorra per la continua efficienza dell'impianto (sorveglianza, manutenzione, sostituzione delle lampada bruciate) che, salvo casi di forza maggiore, dovrà essere perennemente funzionante ed in grado di fornire energia elettrica ininterrottamente.

Art. 17

La ditta assuntrice del servizio è responsabile di ogni e qualunque danno a persone o cose, in dipendenza della esecuzione degli impianti e dell'esercizio di essi.

Appartiene esclusivamente all'Impresa appaltatrice ogni e l'assistenza e l'assicurazione del personale addetto alla gestione ed esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

Il Comune resta indenne ed estraneo ad ogni pertinenza ed ingerenza in tali fatti.

Art. 18

Le onerosità fiscali dirette e riflesse, attinenti l'impianto e l'esercizio del presente appalto sono tutte, nessuna, esclusa, a carico e di pertinenza della ditta appaltatrice, la quale assume al riguardo l'obbligazione della denuncia e della liquidazione.

Art. 19

L'appalto avrà la durata di anni quindici consecutivi e decorrerà dal 1° del mese successivo a quello della registrazione del contratto.

Al termine del contratto, tutte le opere ed impianti esistenti stabili, compresi gli allacciamenti agli utenti, nel Cimitero e pertinenti il servizio in questione, passano - senza formalità alcuna - in proprietà del Comune e senza che l'Impresa appaltatrice possa accampare diritti e pretese di sorta al riguardo.

Art. 20

Qualora, invece, durante l'appalto il Comune intendesse avvalersi della facoltà di riscatto, tutto l'impianto diverrà di proprietà del Comune contro pagamento di un prezzo di prelievo da stabilirsi a quell'epoca, tenuto conto del periodo di tempo che ancora resta per la scadenza del contratto. Il prezzo di prelievo sarà determinato, di Comune accordo, dal Tecnico Comunale e dalla ditta appaltatrice.

In caso di disaccordo, le parti provocheranno la nomina di un terza persona da parte del Presidente del Tribunale di Matera.

Art. 21

E' in obbligo dell'appaltatore di provvedere alla illuminazione gratuita normale notturna per tutti i locali addetti ai servizi cimiteriali ed alla Cappella Comunale, nonché a quella straordinaria per eventuali occasioni di cerimonie, verifiche, accessi e per la festività del 1° e 2 novembre.

La illuminazione votiva per tombe e monumenti di Caduti in guerra dovrà essere installata e fornita gratuitamente.

Art. 22

A garanzia degli impegni assunti, la ditta appaltatrice dovrà costituire, prima della stipula del contratto relativo, presso la Tesoreria Comunale ed in numerario, una cauzione di £. 2.500.000.

Art. 23

Tutte le spese relative all'appalto ed alla stipula del relativo contratto, della sua registrazione e di tutte le altre ad la ditta appaltatrice.

Art. 24

Ogni e qualsiasi infrazione al Regolamento del Servizio ed al capitolato comporterà, a carico della ditta appaltatrice, una penale variabile da £. 500.000 a £. 1.000.000, ovvero alla risoluzione del contratto in caso di recidiva o di inadempienze gravi.

Art. 25

Gli accertamenti, la contestazione e la comminazione delle penalità di cui all'articolo precedente sono eseguiti dalla Giunta Municipale e, ove la ditta appaltatrice non ritenga di sottoporvisi, potrà ricorrere entro il termine di giorni trenta dalla notifica ad un collegio di arbitri composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti ed uno di comune accordo, che lo presiede. In caso di mancato accordo per tale nomina, si ricorrerà al Presidente del Tribunale della giurisdizione. Il collegio decide a maggioranza in seduta e votazione segreta e può ascoltare le parti.

Le spese per il funzionamento del Collegio degli arbitri ricadono sulla parte soccombente.

Art. 26

Le decisioni della Giunta Municipale non appellate nei termini e quelle del Collegio Arbitrale sono definitive per ambo le parti, che rinunziano ad ogni e qualsiasi giudizio della Magistratura ordinaria o speciale.

Art. 27

Le penali pecuniarie comminate e definite devono essere versate alla Tesoreria comunale entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica della decisione.

La decisione della risoluzione anticipata del contratto, comporta l'incameramento della cauzione e la cessazione dell'appalto, come per fine periodo quindicennale, alle condizioni stabilite dal 2° comma dell'art. 19.

Art. 28

In caso di fallimento o qualsiasi altro impedimento da parte della ditta appaltatrice ad esercitare il servizio, questa si intenderà decaduta di diritto, senza obbligo da parte dell'Amministrazione di corrispondere alcun indennizzo.

L'appalto, in caso di morte dell'assuntore del servizio, se si tratta di persona fisica, per tutto il restante periodo passerà ad uno degli eredi della ditta stessa, subentrandone in tutti i diritti e doveri, purché sia in possesso dei requisiti voluti e venga discrezionalmente riconosciuto idoneo dalla Giunta Municipale.

Art. 29

La ditta appaltatrice, qualora non sia residente, resta obbligata ad eleggere il proprio domicilio nel Comune di Bernalda o di segnalare tempestivamente il suo indirizzo, non mancando di comunicare gli eventuali successivi cambiamenti.

Eventuali comunicazioni, notifiche, ecc. saranno fatte nel domicilio effettivo o eletto in questo Comune.

Art. 30

Per la prima installazione di tutti gli impianti principali nel Cimitero, è concesso alla ditta un termine di mesi tre dalla data di entrata in vigore del contratto.

Art. 31

Per quanto non esplicita ente indicato nel presente regolamento capitolato, valgono le leggi vigenti in materia e quelle che verranno in seguito emanate.